MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. – **98027 ROCCALUMERA (Messina)**
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

Circolare n. 60

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
ROCCALUMERA

Oggetto: Circolare esplicativa in materia di certificazione medica per assenza scolastica in caso di patologia non riconducibile a Sars- Cov-2

Con la presente, dando seguito alla circolare prot.n.26103 del 07/11/2022, pari oggetto, pervenuta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, si comunica che in riferimento all'obbligo di presentazione di certificazione medica di cui all'oggetto si precisa che, per l'a.s. 2022/2023, trova applicazione la normativa di cui all'art. 3 del DDL n. 476/2019 recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 Legge di stabilità" approvato in data 10/07/2019, che di seguito si riporta per semplificazione argomentativa: "Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, **l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica**, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, **si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni**, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica".
Si chiarisce, dunque, che, ad oggi, per l'a.s. 2022/2023, nelle scuole di pertinenza della Regione Sicilia, -fatte salve eventuali ulteriori richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali-, l'obbligo della presentazione della certificazione medica si applica solo per **assenze di durata superiore a 10 giorni**, venendo meno la differenziazione operata con il DA. 11.11.2020 tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
Ad ogni buon fine si allega circolare citata in premessa

Roccalumera, 08 novembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Germana Lanzafame